



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 5533 del 2022, proposto da

Comune di Cardito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Costanzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Aversa, via A. Nobel N° 281;

***contro***

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Divisione dello Sport, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Comune di Serracapriola, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia,***

del Decreto di approvazione della graduatoria del 25.03.2022, adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, a firma del Capo

del Dipartimento, dott. Sciscioli e dell'allegata graduatoria, con il quale il Comune di Cardito è stato escluso dalla gara per l'assegnazione di finanziamenti pubblici di cui al Bando "SPORT E PERIFERIE 2020 PER LA INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL "FONDO SPORT E PERIFERIE";

b) per quanto occorra, del Bando "SPORT E PERIFERIE 2020 PER LA INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL "FONDO SPORT E PERIFERIE";

c) per quanto occorra, di tutti i verbali della Commissione esaminatrice, mai notificati né comunicati; d) di ogni altro atto preordinato, conseguenziale e/o connesso comunque lesivo degli interessi del Comune ricorrente, comprese le indagini istruttorie se ed in quanto compiute.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri, Divisione dello Sport;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2022 la dott.ssa Dalila Satullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che il Comune ricorrente è stato escluso dalla procedura per mancata produzione del verbale di verifica e del verbale di validazione del progetto;

considerato che dall'esame della domanda emerge che l'istante ha ad essa allegato il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo;

- che peraltro, l'amministrazione, ove non avesse riscontrato l'effettiva allegazione

del verbale di verifica e del verbale di validazione, avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, chiedendo la produzione del verbale mancante, come stabilito dalla stessa Commissione nel verbale del 12 novembre 2020 e come avvenuto in casi analoghi per altri partecipanti alla medesima procedura;

ritenuto pertanto che sussistono i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, costituito dal rischio di esaurimento delle risorse e dalla difficoltà di eseguire altrimenti il progetto finanziato;

- che la domanda cautelare va quindi accolta, ordinando all'amministrazione di verificare l'effettiva esistenza, del verbale di verifica e del verbale di validazione, redatti anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda;

ritenuto di dover disporre l'integrazione del contraddittorio autorizzando la notifica per pubblici proclami, in considerazione dell'elevato numero di controinteressati;

- che in particolare parte ricorrente, entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, dovrà inviare alla PA resistente una comunicazione contenente l'indicazione in forma sintetica del numero di ricorso, del *petitum*, delle censure e degli atti impugnati, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri dovrà provvedere alla pubblicazione di tale comunicazione sul proprio sito internet istituzionale nei 20 giorni successivi alla sua ricezione;

ritenuto di poter compensare le spese processuali della presente fase, in considerazione della natura della controversia e dell'attività processuale svolta;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) accoglie, ai fini del riesame, la domanda cautelare, nei termini indicati in motivazione.

Dispone l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, nei termini e con le modalità indicate in motivazione.

Fissa per la trattazione del merito l'udienza del 23 novembre 2022.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Andolfi, Presidente FF

Luca De Gennaro, Consigliere

Dalila Satullo, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Dalila Satullo**

**IL PRESIDENTE**

**Antonio Andolfi**

**IL SEGRETARIO**